

Milano è la Procura sui reati finanziari. O no?

DI ANGELO DE MATTIA

In alcuni commenti al rapporto conclusivo della Commissione d'inchiesta sulle banche approvato a maggioranza si indica correttamente la necessità di superare le incertezze sulla competenza territoriale di Procure e Tribunali per i reati di manipolazione del mercato. L'istituzione di una Procura nazionale sui reati finanziari è vista da taluni come risolutiva dei problemi di individuazione delle Procure competenti. La questione riguarda il fatto che questi illeciti si commettono partendo da una comunicazione da parte del soggetto che poi viene sospettato di un reato della specie, sicché sorge la questione se sia competente la Procura del luogo da cui è stata emessa l'informazione o quella del luogo di prima ricezione, la borsa di Milano. C'è chi ipotizza che con una Procura nazionale, comunque non vista con favore, questa finirebbe per coincidere con quella del capoluogo lombardo, evidentemente per l'esperienza negli anni consolidatasi presso di essa. La conseguente preventiva individuazione della giurisdizione da parte di chi commette il reato può confliggere con il principio del giudice naturale, cui nessuno può essere sottratto come vuole la Costituzione. Sennonché già ora, proprio per il predetto principio del luogo di ricezione (il server della borsa), la Procura di Milano e quindi il Tribunale hanno esercitato la competenza su molti casi di reati finanziari il cui *primum movens* è la trasmissione

dell'informazione. Si potrebbe parlare dunque di una Procura de facto o quanto meno in nuce. In un mondo in cui la comunicazione può essere diffusa da qualsiasi parte e arrivare in qualsiasi altra parte in tempo reale, è tuttavia singolare affermare questa competenza, che avrebbe potuto essere smontata (e ancora potrebbe) dalla Corte di Cassazione con una lettura aggiornata della relativa normativa, valorizzando il momento in cui si approva l'informazione e se ne dispone l'invio. Naturalmente non è un'operazione facile, anche per le prassi consolidate e per il numero di esperti che sostengono tale competenza. Uno di essi, in un processo in cui era consulente della Procura, contestò che la Banca d'Italia non aveva richiesto nel 2005 a una banca l'informativa preventiva sull'opa su un'altra banca, dimenticando che in quel caso la prima banca era obbligata all'opa, il che escludeva qualsiasi discrezionalità propria dell'informativa preventiva. Sarebbe interessante sapere la sorte in Cassazione dei tanti processi celebrati a Milano in materia. In definitiva, se non è condivisibile l'istituzione di una Procura unica, andrebbe riesaminata la questione della competenza territoriale per renderla rispondente al principio del Giudice naturale; la creazione di Sezioni speciali presso le Procure, se si dovesse affermare, porrebbe la necessità di una tale revisione. Il merito dell'inchiesta parlamentare è avere evidenziato tale tema. (riproduzione riservata)

